

## **Statuto dell'Associazione "Associazione pro saharawi Ban Slout Larbi"**

### **ART. 1 - Costituzione**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti indicato con l'espressione 'Codice del terzo settore'), l'Associazione di volontariato denominata "Associazione pro saharawi Ban Slout Larbi" OdV ", di seguito denominata solo Associazione.

Essa ha sede legale in Via Savonarola, 18 int 8 a Sesto Fiorentino (FI) e con durata illimitata.

### **ART. 2 - Scopi**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) educazione, istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - l'associazione in particolare si propone di promuovere e sostenere progetti educativi rivolti ai minori saharawi, tra tutti quello relativo all'accoglienza estiva dei minori Saharawi in Toscana, anche nell'ambito del progetto nazionale "Piccoli Ambasciatori di Pace";
  
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; in particolare l'associazione si propone la:
  - realizzazione di incontri, dibattiti, manifestazione, corsi nelle scuole, seminari;
  - organizzazione e realizzazione, anche per conto terzi, di manifestazioni, incontri, conferenze e dibattiti, sia nazionali che internazionali;
  - promozione scambi culturali e gemellaggi con enti e associazioni italiane e straniere;
  - cura dell'informazione con produzione di materiali cartacei e telematici, anche in collaborazione con altri soggetti;
  - promozione della stessa pratica del volontariato e della solidarietà anche nei campi saharawi per il sostegno a progetti rivolti a soggetti fragili.
  
- 3) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  - in particolare l'associazione intende realizzare progetti di cooperazione e solidarietà a favore della popolazione Saharawi sia nei campi dei rifugiati di Tindouf che nei territori occupati del Sahara Occidentale e nelle zone liberate.
  
- 4) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
  - In particolare l'associazione vuole sostenere o promuovere progetti di accoglienza di cittadini saharawi per ragioni umanitarie, sanitarie o di istruzione, anche in collaborazione con altri soggetti.
  
- 5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
  - in particolare l'associazione intende organizzare o sostenere carovane ed invio di aiuti umanitari nei campi dei rifugiati saharawi;

6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. In particolare l'associazione si propone di:

- sostenere o organizzare interventi e attività in collaborazione con le associazioni socie che attuano progetti nei campi dei rifugiati;
- promuovere la causa saharawi portando avanti azioni di sensibilizzazione sul tema;
- partecipare a manifestazioni civili, politiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza.

7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici

- Nello specifico l'Associazione intende dare sostegno al Popolo Saharawi e alla RASD e promuovere ogni iniziativa volta a trovare una soluzione di pace nel Maghreb e a far valere il diritto o all'autodeterminazione del Popolo Saharawi.

Per il raggiungimento di tali finalità l'associazione intende realizzare inoltre le seguenti attività:

- a) svolgere un ruolo di coordinamento politico delle Province e dei Comuni toscani gemellati con Province e Comuni della RASD (Repubblica Araba Saharawi Democratica) e delle Associazioni Toscane solidali alla causa del popolo Saharawi comprese le organizzazioni e ONGs Toscane che cooperano con il Fronte Polisario e la RASD., senza in ogni caso venir meno al rispetto dell'autonomia organizzativa e progettuale di ogni organizzazione aderente.
- b) Collaborare in stretta sintonia con la rappresentanza toscana della RASD.
- c) Favorire la raccolta, la sistematizzazione e la condivisione delle attività e dei progetti di tutte le associazioni che aderiscono al coordinamento anche attraverso gli strumenti telematici.
- d) Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini;
- e) Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- f) Promuovere e/o gestire di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali

L'associazione non si sovrappone a nessun organismo promosso dalla Regione Toscana, ma caso mai si integra con essi;

L'associazione potrà esercitare inoltre attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

L'associazione aderisce all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il popolo Saharawi con sede in Roma individuando un proprio rappresentante a partecipare all'organismo nazionale.

Possono essere previste figure e ruoli di lavoro decisi su proposta dell'Assemblea dei Soci.

### **ART. 3 – Risorse economiche**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

il Consiglio Direttivo deciderà le priorità per l'utilizzo delle risorse residue, impegnandosi a soddisfare, nei limiti delle possibilità, anche le seguenti attività utili al funzionamento dell'associazione stessa

- a) mantenere un ufficio aperto che svolge i compiti stabiliti da regolamento interno;
- b) preparare, rendicontare, raccogliere le proposte rispetto ai progetti e iniziative di informazione che possono usufruire di finanziamenti;
- c) redigere una newsletter informativa periodica;
- d) sostenere il rimborso spese per viaggi e riunioni agli organi sociali. Tutte le prestazioni sono a titolo volontario.
- e) contributo al mantenimento della Rappresentanza del Fronte Polisario in Toscana

#### **ART. 4 – Criteri di ammissione dei soci**

Sono Soci dell'associazione coloro che condividono le finalità del presente statuto, dei regolamenti interni, che si impegnano a rispettarli e che sottoscrivono la quota associativa annuale, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I soci possono essere associazioni o enti; ogni ente o associazione ha diritto ad un solo voto espresso tramite il proprio rappresentante.

L'ente che intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione dell'ente, della sua forma giuridica, del codice fiscale nonché del nominativo e recapiti del proprio legale rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'ente interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

l'eventuale diniego dovrà essere motivato per scritto, entro 60 giorni dalla data della richiesta. Il socio respinto ha diritto di ricorso all'assemblea dei Soci, la quale darà un parere definitivo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 5 – Diritti e doveri dei soci**

La qualifica di socio dà diritto a partecipare all'assemblea dei soci e ad esercitare tutti i poteri per essa previsti, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Nello specifico possono prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Hanno inoltre il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Soci hanno il dovere di rispettare i dettami del presente statuto e degli eventuali regolamenti. Devono versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 6 – Criteri di esclusione dei soci**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro l'anno di competenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Entro 30 giorni il socio espulso può appellarsi avverso la delibera del Consiglio Direttivo e la decisione, non appellabile, spetterà all'Assemblea straordinaria dei soci che sarà prontamente convocata dal Presidente perché sia tenuta entro i 30 giorni successivi. In mancanza di appello dell'espulsione sarà informata l'Assemblea dei Soci alla prima occasione.

Il Socio espulso non può più essere riproposto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

#### **ART. 7 – Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo
- d) l'Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

## **ART. 8 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

## **ART. 9 – Convocazione dell'assemblea**

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Coordinatore del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito per posta elettronica inviato all'indirizzo comunicato dai Soci.

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per l'approvazione di modifiche statutarie è invece necessaria la presenza della metà più uno dei soci, anche nella seconda convocazione.

Per il quorum necessario per deliberare lo scioglimento dell'associazione si va rinvio all'art. 20.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega da parte di un altro socio.

## **ART. 10 – Compiti dell'assemblea**

Compete all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) Approvare la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) eleggere il Presidente;
- e) eleggere gli eventuali responsabili di settore;
- f) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- g) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative annue;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Compete all'assemblea straordinaria dei Soci:

- j) approvare eventuali modifiche statutarie
- k) sciogliere l'associazione e decidere sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- l) deliberare in merito all'eventuali appello presentati da un socio espulso dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 11 – Modifiche statutarie**

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino la metà più uno dei Soci.

### **ART. 12 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci riuniti in Assemblea, con possibilità di delega, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri; all'interno del Direttivo vengono individuati il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli eventuali responsabili di settore possono essere invitati alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese o ogni qualvolta i Coordinatori lo ritengano necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

### **ART. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- c) redigere la proposta di regolamenti interni dell'Associazione;
- d) redigere il rendiconto preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) curare l'ordinaria amministrazione;
- f) programmare e realizzare le attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.
- g) partecipare alle attività dell'Associazione
- h) decidere sull'utilizzo delle risorse in disponibilità dell'associazione così come indicato all'art. 3

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

### **ART. 14 – Il Presidente**

Il presidente è il legale rappresentante, dirige l'Associazione e la rappresenta all'esterno verso terzi e verso le autorità. Esso è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci ed è rieleggibile. in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ne fa le veci il vicepresidente

### **ART. 15 – Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Coordinatori, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispose la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16 – L’Organo di Controllo**

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 17 – Il revisore legale dei conti**

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

#### **ART. 18 – Sezioni locali**

L’Associazione potrà costituire delle sezioni locali nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

#### **ART. 19 – I bilanci**

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **ART. 20 – Il patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **ART. 21 – I libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

### **ART. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza dei due terzi dei soci; in seconda convocazione, da non indirsi prima di 10 gg. Dalla precedente, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in terza convocazione, da non indirsi prima di 10 gg. dalla precedente, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione - il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività del predetto Ufficio.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

### **ART. 23 – Norme transitorie**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.